

**REGOLAMENTO (CE) N. 2446/97 DEL CONSIGLIO****dell'8 dicembre 1997****che fissa, per la campagna di pesca 1998, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed ai criteri enunciati all'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento citato, è opportuno per la campagna di pesca 1998

aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le caratteristiche commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1997.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. POOS

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).